

BANDO 2023-2025

Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro del settore sociale e socio-sanitario (art. 44 della LR n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i.)

Art. 1 – Destinazione delle risorse

Le risorse oggetto del presente bando sono destinate a dare copertura al fabbisogno rappresentato dalle istanze presentate dai soggetti aventi titolo, di cui all'art. 2, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, a valere sul fondo regionali di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i.

Art. 2 - Soggetti aventi titolo a presentare istanza di finanziamento

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, possono essere destinatari del finanziamento e quindi presentare domanda i soggetti pubblici o i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della LR 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112", che siano "proprietari degli immobili oggetto di intervento o altri avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari", purché appartengano alle categorie di destinatari di cui sopra. Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga presentata dal gestore del servizio sociale o socio-sanitario o da altro avente titolo, è necessario che venga data dimostrazione del titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento e della formale accettazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'immobile. Si fa presente che affinché la domanda risulti ammissibile il soggetto richiedente deve avere in uso l'immobile a titolo gratuito.

Le domande di finanziamento dei "progetti innovativi" devono essere presentate da soggetti pubblici o i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della LR 13 aprile 2001, n. 11 che erogano servizi nell'ambito sociale o socio-sanitario da almeno 5 anni, e costituire un'implementazione dei servizi a sostegno della disabilità che abbiano fondamento nella programmazione regionale.

I soggetti beneficiari di finanziamento devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

Art. 3 – Strutture socio-sanitarie, tipologie di intervento e spese ammissibili a finanziamento

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli indicati all'articolo 3 del DPR n. 380/2001 ed, in particolare, nell'ambito delle seguenti lettere del comma 1 del medesimo articolo 3: b) "interventi di manutenzione straordinaria"; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"; d) "interventi di ristrutturazione edilizia"; e) "interventi di nuova costruzione" limitatamente agli interventi di trasformazione edilizia (unicamente il punto e1).

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese relative a progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come sopra definiti, sul patrimonio immobiliare,



limitatamente a fini dell'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari del settore "anziani non autosufficienti", "disabili" e dei "progetti innovativi" per disabili, con riferimento alle seguenti categorie di intervento:

Settore – "anziani non autosufficienti"

- a) interventi volti ad introdurre fattori che migliorino la qualità intrinseca degli immobili con evidenti riflessi sulla qualità di vita e il benessere degli ospiti (es. riduzione numero posti letto per stanza, riservatezza, confort, ecc.);
- b) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio e/o antisismica;
- c) interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) interventi che si inseriscono in un progetto generale e che rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a compimento.

Settore – "disabili"

- a) interventi volti ad introdurre fattori che migliorino la qualità intrinseca degli immobili con evidenti riflessi sulla qualità di vita e il benessere degli ospiti (es. riduzione numero posti letto per stanza, riservatezza, confort, ecc.);
- b) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio e/o antisismica;
- c) interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) interventi che si inseriscono in un progetto generale e che rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a compimento.

Settore – "progetti innovativi" per disabili

- a) Interventi con gestione innovativa a favore di persone con disabilità per integrazione lavorativa;
- b) Interventi innovativi di residenzialità e per l'abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- c) Interventi innovativi di residenzialità e per l'abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi della sindrome di down.

Gli interventi del settore dei "progetti innovativi", devono attuarsi prioritariamente attraverso all'adeguamento normativo e/o la ristrutturazione di edifici esistenti anche mediante modesto ampliamento e costituire un'implementazione dei servizi a sostegno della disabilità che abbiano già fondamento nella programmazione regionale.

Importi finanziamento

Gli interventi devono prevedere, ai fini dell'ammissibilità, una spesa complessiva del costo dell'intervento (compreso I.V.A., se non soggetta a recupero), come risultante dal quadro IX "Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento" dell'**Allegato B** "Istanza di finanziamento di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017", non inferiore a € 100.000,00.



Per il settore “Anziani non autosufficienti” il finanziamento in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote costanti, senza oneri per interessi, è concesso nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione degli interventi, nel limite massimo di €1.000.000,00.

Con riferimento alle sole Ipab non commissariate, l'ammontare del finanziamento potrà coprire il cento per cento delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 1.000.000,00.

Per il settore “Disabili” il finanziamento in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote costanti, senza oneri per interessi, è concesso nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione degli interventi, nel limite massimo di € 500.000,00.

Per il settore “Progetti innovativi” per disabili il finanziamento in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote costanti, senza oneri per interessi, è concesso nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione degli interventi, nel limite massimo di € 200.000,00.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese riferite a lavori, servizi e forniture per la realizzazione e attivazione dell'opera, le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza dei lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché rilievi e consulenze specialistiche. L'I.V.A. è ammessa nei limiti di legge, comunque entro il tetto massimo prevista dalla legge, qualora il soggetto beneficiario certifichi che trattarsi di effettivo onere a carico, non soggetto a recupero.

Vincolo di destinazione

Come stabilito dall'articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017, sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità o, nel caso l'intervento non si concluda con tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel Certificato di regolare esecuzione o nel Certificato di collaudo.

Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2 (enti pubblici o privati del Terzo Settore), fatto salvo quanto fissato dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Dovrà essere richiesto alla Giunta Regionale il preventivo nulla osta in caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei 15 anni di vincolo.

Art. 4 - Interventi non ammissibili a finanziamento

Non saranno ritenute ammissibili a finanziamento spese per la realizzazione dell'intervento sostenute prima della data di presentazione della domanda e non coerenti con la domanda presentata. Sono ammessi a finanziamento solo ed esclusivamente i lavori realizzati dopo la data di presentazione della domanda.

Non saranno inoltre ritenuti ammissibili gli interventi che presentino una suddivisione in stralci non funzionali.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento e documentazione a corredo

L'istanza per accedere al finanziamento va redatta unicamente, pena l'esclusione, sulla base del modello Allegato B "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017", compilato in ogni sua parte.



Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola istanza. E', inoltre, necessario che l'istanza si riferisca ad un unico progetto o ad un suo lotto funzionale.

Le domande, pena l'esclusione, dovranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it. entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale della deliberazione di approvazione dei criteri per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti da parte della Giunta regionale.

Non saranno valutate eventuali integrazioni alle istanze pervenute successivamente al termine sopraindicato.

La domanda e gli allegati (copia del documento identità del legale rappresentate, in corso di validità; dichiarazione ai sensi della legge regionale n.16/2018 di cui alla Dgr n. 690 del 21/05/2018), pena l'esclusione, dovranno essere tutti esclusivamente in formato PDF.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "ISTANZA DI FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 44 LR 45/2017".

Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande

La valutazione delle domande verrà effettuata dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, che potrà avvalersi del supporto della Direzione Servizi Sociali, con l'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione – settore “anziani non autosufficienti”		Punti
a	Interventi volti ad introdurre fattori che migliorino la qualità intrinseca degli immobili con evidenti riflessi sulla qualità di vita e il benessere degli ospiti (es. riduzione numero posti letto per stanza, riservatezza, confort, ecc.)	fino a 2
b	Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio e/o antisismica	fino a 3
c	Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a), b) della presente tabella	fino a 2
d	Interventi che si inseriscono in un progetto di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a compimento.	fino a 5

Criteri di valutazione – settore “disabili”		Punti
	Interventi volti ad introdurre fattori che migliorino la qualità intrinseca degli immobili con evidenti riflessi sulla qualità di vita e il benessere degli ospiti (es. riduzione numero posti letto per stanza, riservatezza, confort, ecc.)	fino a 2
	Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio e/o antisismica	fino a 3
	Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a), b) della presente tabella	fino a 2
	Interventi che si inseriscono in un progetto di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a compimento.	fino a 5

Criteri di valutazione – settore “progetti innovativi” per disabili		Punti
--	--	--------------



a	Interventi con gestione innovativa a favore di persone con disabilità per integrazione lavorativa	fino a 3
b	Interventi innovativi di residenzialità e per l'abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico	fino a 2
c	Interventi innovativi di residenzialità e per l'abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi della sindrome di down.	fino a 2

A parità di punteggio delle domande, sarà utilizzato il criterio della maggior quota di finanziamento a disposizione del richiedente per la realizzazione dell'intervento, come desunto dal quadro IX "Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento" dell'**Allegato B** "Istanza di finanziamento di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017". In caso di ulteriori parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio dell'ordine di arrivo secondo la data e l'ora emesse dagli uffici del protocollo regionale.

Art. 7 – Programma di riparto

Le risorse in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote costanti, senza oneri per interessi, disponibili per il triennio 2023-2025 sono ripartite tra i tre settori di intervento "anziani non autosufficienti", "disabili" e progetti innovativi", come riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocare tra un settore e l'altro gli eventuali residui inutilizzati:

settore	Anziani non autosufficienti	disabili	Progetti innovativi	Totale
%	75	20	5	100

Le risorse disponibili saranno quindi distribuite nel territorio regionale, assumendo come base di riferimento il numero di residenti per ambito territoriale delle singole Aziende Ulss.

Nel caso le richieste pervenute non esauriscano le risorse rese disponibili nell'ambito territoriale di una singola Azienda Ulss, le eventuali economie saranno ripartite proporzionalmente tra gli altri ambiti territoriali o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento.

Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo finanziamento in relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2023-2025, che per l'anno 2023 è di Euro 10.000.000,00.

L'effettiva disponibilità di risorse per il 2024 e 2025 è invece condizionata alla programmazione annuale delle risorse del FSR.

Alle risorse disponibili, come sopra evidenziate, potranno inoltre essere sommate le eventuali economie di spesa per residui, revoche e rinunce riferite ai precedenti riparti (2018, 2019-2020, 2021-2022) dopo il definitivo accertamento da parte della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.

Sarà compito della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dare comunicazione formale agli interessati.

Art. 8 - Modalità per l'erogazione del finanziamento e per l'esecuzione dei lavori

Gli interventi oggetto di finanziamento, entro 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento dell'intervento, dovranno essere oggetto della stipula della



Convenzione di cui all'**Allegato C** “schema di Convenzione” alla deliberazione di approvazione del bando, sottoscritta dal soggetto beneficiario del finanziamento e dal Direttore regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.

Il soggetto beneficiario dovrà presentare entro i sei mesi successivi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, gli elaborati a livello di progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 o, nel caso di soggetti non rientranti nella disciplina del D.lgs. n. 36/20023, gli elaborati di progetto a livello di titolo abilitativo edilizio, completi di computo metrico estimativo e quadro economico approvato.

Il soggetto beneficiario dovrà presentare altresì l'atto amministrativo di approvazione dell'intervento con la relativa copertura finanziaria e il cronoprogramma con l'indicazione della data presunta di inizio e fine lavori. Inoltre, nel medesimo termine il beneficiario presenterà, ai sensi di legge, tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla LR 16/8/2002, n. 22, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità dell'intervento

Si precisa che il piano di restituzione del finanziamento in fondo di rotazione, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma del progetto approvato con decreto regionale, è indipendentemente da eventuali proroghe concesse.

Costituisce requisito essenziale per la liquidazione del finanziamento in fondo di rotazione o quota parte del medesimo, l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fidejussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso.

Art. 9 - Altre informazioni

La trasmissione della domanda per l'ammissione a finanziamento non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate, sulla relativa documentazione e sulle dichiarazioni rese dai proponenti, richiedendo la necessaria documentazione progettuale e amministrativa. I soggetti richiedenti si impegnano a trasmettere detta documentazione entro i termini che verranno indicati, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'Amministrazione regionale si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il presente articolo ha lo scopo di informare l'interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento di seguito indicata:

- il Titolare del trattamento è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901;
- il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, e-mail: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it – PEC: edilizia.ospedaliera@pec.regione.veneto.it;
- il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it – PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.



- l'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione della domanda di finanziamento saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del finanziamento e potranno essere trattati anche per finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore;
- i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando saranno trattati mediante strumenti informatici e manuali;
- i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, ai fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, ai fini statistici. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è definito nel titolare dell'amministrazione – Dgr n. 778 del 8 giugno 2018;
- il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta l'inammissibilità della domanda.

I diritti dell'interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) o in sua assenza il Titolare. Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendo gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva

Tel. Ufficio 041 2792110-2327

Email: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it

